

Tifoso risarcito per gli striscioni violenti e razzisti



Calcio: la società sportiva paga il danno all'ultrà della squadra avversaria per non aver rimosso dalla curva le scritte discriminatorie.

Il singolo tifoso può chiedere la condanna al pagamento del **danno** patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della società organizzatrice di un incontro di **calcio** se i tifosi della squadra padrona di casa espongono **striscioni** inneggianti alla discriminazione territoriale e all'uccisione di quelli ospiti. Il sostenitore della squadra ospite ha diritto ad essere **risarcito** per non aver potuto godere in modo sereno alla gara sportiva, sentendosi invece discriminato e deriso.

A riconoscere il diritto al **risarcimento** in favore di ogni singolo tifoso offeso dagli **striscioni** della squadra avversaria è una recente e importante sentenza del **Giudice di Pace di Castellammare di Stabia** (Napoli) **[1]**. In questi casi - si legge in sentenza - viene violato il codice civile **[2]** il quale (adattato al caso di specie) impone all'organizzatore della gara di adoperarsi, tramite gli addetti alla vigilanza dello stadio, per far cessare i **comportamenti discriminatori**.

Pertanto, in difetto di ciò, il sostenitore della squadra ospite va indennizzato per la

grave **situazione di disagio**, di **stress** e di **frustrazione** vissuta per i fatti verificatisi nell'impianto sportivo.

Paga dunque il club calcistico per i suoi tifosi razzisti. E paga ogni singolo tifoso avversario che, dopo aver letto le scritte, si senta intimamente offeso nella propria "provenienza geografica".

La società ospitante che organizza la gara deve garantire un **sereno godimento della partita** al supporter ospite che ha comprato il biglietto e macina chilometri per seguire la sua squadra in trasferta.

Pertanto, se il clima nello stadio prende una brutta piega e gli striscioni non si limitano a una semplice ironia, ma travalicano il rispetto della **dignità della persona**, la società di casa deve intervenire con messaggi ad hoc dagli altoparlanti e se necessario con gli steward a far cessare l'esposizione di striscioni che inneggiano alla discriminazione territoriale (con il lugubre corollario di incitazione alla violenza). Diversamente il club paga i danni al tifoso ospite che si vede costretto ad abbandonare l'impianto: i **danni patrimoniali** per le spese dovute al biglietto e alla trasferta rovinata, e dall'altra, i danni **non patrimoniali** per il disagio e la situazione di stress emotivo e psicologico.

Non è tutto. La causa va intentata nel **tribunale di residenza** del supporter che chiede il risarcimento, in quanto si configura la tutela prevista dal **codice del consumo**: quest'ultimo, infatti, prevede come inderogabile il foro del consumatore (per come chiarito in passato dalla Cassazione **[3]**): e di certo il tifoso è da considerarsi "consumatore" mentre la società sportiva il "professionista".

Risultato: l'ultrà oltraggiato non dovrà sostenere una seconda trasferta (per la causa in tribunale). Questa volta **gioca in casa**.

La vicenda

Un avvocato tifoso del **Napoli** aveva assistito alla partita della propria squadra del cuore contro la **Juventus** e, per aver visto degli striscioni in curva avversaria che

auspicavano un'eruzione del Vesuvio allo scopo di una "pulizia etnica" (le frasi erano "**Vesuvio, lavalì!**" e "**Uccidete questi bastardi!**", ma c'era spazio anche per "terrori", "colerosi", "munnezza", ecc.), aveva fatto ricorso al giudice e chiesto la condanna della società sportiva di controparte al risarcimento del danno nei suoi confronti. Il giudice ha accolto la domanda e condannato la società piemontese a versargli mille euro a titolo di danno non patrimoniale, 305 per il danno patrimoniale delle spese per il viaggio, il biglietto e il pernottamento e il resto per le spese di giudizio allo stesso professionista che si difende dal solo.

Al di là della sanzione irrogata dalla Figc che ha chiuso la curva per discriminazione territoriale, questo non ha pregiudicato la possibilità per il singolo tifoso di ottenere un risarcimento per sé stesso.

Le società sportive ospitanti che non si adoperano per far cessare il comportamento - definito "inqualificabile" nella sentenza in commento - tramite i propri addetti alla vigilanza dell'impianto e neanche con annunci per svelenire il clima sono avvisate.